



LEGGI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2009, n. 8

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N. 9 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE) IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

«Art. 8 bis

Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)" tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all'Allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti comuni:

- a) Comune di Ravenna;
- b) Comune di Cervia;
- c) Comune di Cesenatico;
- d) Comune di Rimini;
- e) Comune di Riccione.

2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della Legge 296 del 2006 ed in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

3. La Giunta, considerando la particolarità della realtà della nostra Regione in relazione all'attuazione dei piani dell'arenile nella determinazione dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 253, della Legge 296 del 2006, approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.»

Art. 2

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della Legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

«4 bis. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 77 ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potrà adeguare l'imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 9, comma 3, della Legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35 per cento. Alla riscossione provvederanno i Comuni costieri con le seguenti modalità:

- a) il 30 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;
- b) il restante 5 per cento con destinazione sui capitoli di bilancio dei Comuni costieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.»

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A)

Classificazione di normale ed alta valenza turistica

Criteri generali

In applicazione del principio secondo cui la classificazione di normale valenza turistica appartiene alla generalità delle aree demaniali e che l'alta valenza turistica può essere attribuita soltanto a quei contesti e a quelle zone che, sulla base degli indici rilevati, evidenzino un livello di più elevata caratterizzazione della località, si stabiliscono i seguenti criteri per diversificare la normale dall'alta valenza turistica:

- 1) **Il primo criterio** è quello di ancorare l'alta valenza turistica a condizioni di particolare eccellenza quali le spiagge in corrispondenza degli alberghi di alta qualificazione, condizione che si basa sul presupposto oggettivo dello stretto collegamento della spiaggia ad una struttura di elevata valenza turistica sotto il profilo dei costi e della remuneratività.
- 2) **Un secondo criterio** è quello misto di individuare l'alta valenza turistica in relazione alla presenza di due elementi, uno di carattere soggettivo ed uno di caratte-

re oggettivo:

- a) l'inserimento del bene in una località di grande richiamo e dotazioni per presenza di alberghi di grado superiore, per numero di arrivi e presenze durante la stagione balneare, per accessibilità e parcheggi;
 - b) modalità d'uso del bene diversa rispetto alle attività tradizionali e quindi ristorazione serale, intrattenimenti danzanti e musicali.
- 3) **Il terzo criterio** è quello infine, più ampio, di collegare l'alta valenza turistica alle condizioni oggettive della località in termini di dotazioni, capacità ricettiva, qualità dell'utenza.

Tutte le aree del litorale emiliano romagnolo che non rispondono ai suddetti criteri sono classificate di normale valenza turistica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 luglio 2009

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 965 del 6 luglio 2009; oggetto assembleare n. 4714 (VIII legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 258 in data 13 luglio 2009;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" in sede referente.

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2009 del 15 luglio 2009, e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Roberto Piva nominato dalla Commissione in data 15 luglio 2009;

- approvata dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 21 luglio 2009, atto n. 93/2009.

AVVERTENZA - IL TESTO VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E QUALITÀ DEI PROCESSI NORMATIVI AL SOLO SCOPO DI FACILITARNE LA LETTURA. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)

NOTE

NOTE ALL'ART. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 che concerne **Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale** è il seguente:

«Art. 8 – Ricorso gerarchico

1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati da Comuni e Province nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, compresi quelli in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all'ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.»

2) Il testo dell'articolo 1, comma 251, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che concerne **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)** è il seguente:

«251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4/12/1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

«1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquee per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) classificazione, a decorrere dall'1 gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquee nelle seguenti categorie:
 - 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
 - 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquee, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquee inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;
- b) misura del canone annuo determinata come segue:
 - 1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquee, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla

data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dall'1 gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

- 1.1) area scoperta: Euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; Euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;
- 1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: Euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; Euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
- 1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: Euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; Euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
- 1.4) Euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquee o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
- 1.5) Euro 0,52 per gli specchi acquee compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
- 1.6) Euro 0,41 per gli specchi acquee oltre 300 metri dalla costa;
- 1.7) Euro 0,21 per gli specchi acquee utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquee di cui al numero 1.3);
- 2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2007, i seguenti criteri:
 - 2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;
 - 2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

- modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dall'1 gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);
- c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
- 1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;
 - 2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;
- d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento.».».
- 3) Il testo dell'articolo 1, comma 253, della Legge n. 296 del 2006 è il seguente:**
«253. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni.».».

NOTE ALL'ART. 2

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 9, comma 4, della Legge regionale n. 9 del 2002 è il seguente:

«Art. 9 – Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato (omissis)

4. Le Province e i Comuni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a riversare alla Regione la quota di spettanza dell'imposta regionale riscossa nell'anno precedente nonché a trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi regionali il rendiconto delle riscossioni stesse.».

2) Il testo dell'articolo 77 ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che concerne **Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:**

«Art. 77 ter – Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome (omissis)

19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126.

3) Il testo dell'articolo 9, comma 3, della Legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 recante **Legge regionale sui tributi propri della Regione è il seguente:**

«Art. 9 (omissis)

L'imposta sulle concessioni relative ai beni del demanio marittimo e forestale è determinata nella misura del 5 per cento del canone.

(omissis)».

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dall'1 gennaio 2010, sarà redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line.

La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito www.regione.emilia-romagna.it.

La consultazione gratuita del BURERT dall'1 gennaio 2010 sarà garantita anche presso gli uffici relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della regione sarà inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero.

Sarà sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno .

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.